

SERVIZIO PER LE ATTIVITÀ DI PULIZIA AREE IN COMUNE DI REGGIO EMILIA IDENTIFICATE AL CATASTO TERRENI FOGLIO 254 MAPPALI 62-349-284-285-288-519-523-526-527-532-533-463-464, NELL'AMBITO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE DI FOGLIANO 1° LOTTO.

CAPITOLATO

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di pulizia aree in comune di Reggio Emilia, nell'ambito dei lavori per la realizzazione della Tangenziale di Fogliano 1° lotto. Le aree identificate sono due, la prima in corrispondenza di via Giuseppe Campana, denominata in planimetria AREA N. 1, all'interno della quale il progetto esecutivo della Tangenziale di Fogliano prevede la realizzazione della rotatoria 4, nodo di intersezione tra la tangenziale di progetto e la strada comunale di futura previsione che si ricollegherà alla SP467 in direzione ovest. La seconda area denominata AREA N. 2 è inserita nel progetto delle opere a verde della Tangenziale ed essendo una zona con rilevante presenza di vegetazione esistente e di un laghetto, verrà ripulita e mantenuta da utilizzare come area a verde.
2. Nell'allegato Descrizione tecnica sono indicati i rifiuti giacenti presso le aree sovramenzionate e nelle planimetrie relative sono riportate le particelle oggetto di pulizia. Resta inteso che il raggiungimento dell'obiettivo dell'appalto è fissato alla completa rimozione dei rifiuti dalle aree indicate nelle planimetrie allegate.
3. Il servizio dovrà essere svolto in tutti i suoi dettagli a totale carico dell'Operatore economico, assumendosi lo stesso "in toto" il rischio imprenditoriale.
4. I rifiuti in oggetto sono prevalentemente quelli illustrati nell'allegato Relazione fotografica; resta inteso che tali consistenze e caratteristiche non potranno in nessun caso costituire elemento per contestare la qualità del rifiuto oggetto di trattamento.
5. La ditta dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del suddetto servizio ai sensi delle disposizioni vigenti e di essere in possesso dei requisiti necessari previsti dalla vigente normativa in materia, per l'espletamento dei servizi richiesti.

ART. 2 - IMPORTO DEL SERVIZIO

1. L'importo dell'appalto per il servizio in oggetto è stato stimato in € 120.000,00, IVA esclusa, di cui € 6.000,00 per oneri della sicurezza e € 24.000,00 per costi della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso.
2. L'importo complessivo del servizio oggetto dell'appalto è da considerarsi fisso, vincolante e onnicomprensivo, rispondendo al criterio della congruità; tale importo si specifica, inoltre, essere comprensivo di eventuali ecotasse, intendendosi per ecotasse l'insieme di ogni imposta, tassa, oneri e contributi che risultino eventualmente dovuti in base a leggi o provvedimenti nazionali o regionali in materia.
3. Per l'esecuzione del servizio all'Operatore economico sarà pagato un corrispettivo pari all'importo offerto.
4. L'appalto è a corpo. I prezzi unitari usati per la determinazione del corrispettivo sono stati desunti mediante indagini di mercato anche attraverso l'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna - annualità 2023 e Listino prezzi 2023 ANAS rev. 1.
5. I prezzi unitari di cui al precedente comma non sono sindacabili e l'Operatore economico, partecipando alla presente procedura, si assume tutti i rischi imprenditoriali connessi alla valutazione del corrispettivo.

ART. 3 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI IL SERVIZIO

1. Con l'aggiudicazione dell'Appalto l'Operatore economico sarà considerato "produttore" e/o "detentore" del rifiuto giacente presso le aree derivante dall'espletamento delle attività appaltate e, in quanto tale, sarà tenuto ad ottemperare ad ogni obbligo di legge in tema di recupero/smaltimento degli stessi, sollevando sin d'ora la Stazione Appaltante da ogni onere, obbligo o responsabilità.
2. In qualità di produttore e/o detentore del rifiuto l'Operatore economico è tenuto alla classificazione dello stesso anche attraverso analisi specifiche per l'attribuzione del codice EER. Con la classificazione del rifiuto ai sensi del D. Lgs 152/06 e s.m.i. l'Operatore economico è tenuto a:
 - Valutare l'ammissibilità del rifiuto in discarica ai sensi del DM del 27 settembre 2010: Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005.
 - Valutare la possibilità di recuperare il materiale ai sensi dall'allegato 3 al DM 5 febbraio 1998 come modificato dal DM 186/06 (metodica UNI EN 12457-2).
3. Poiché l'Operatore economico è considerato produttore e/o detentore dei rifiuti, a lui spetta la corretta attribuzione del codice EER ai rifiuti da smaltire e/o avviare a recupero, e solo dopo avere eseguito gli accertamenti previsti dallavigente normativa ambientale.
4. L'Operatore economico dovrà conferire i rifiuti in impianto/i provvisto/i delle apposite autorizzazioni alla

gestione ed autorizzato/i al ricevimento secondo principi di prossimità, opportunità e disponibilità nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di autorizzazione all'esercizio del sito finale.

5. Le operazioni devono essere effettuate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e con mezzi idonei e personale qualificato nel pieno rispetto, tra l'altro, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
6. L'operatore economico si impegna a smaltire tutti i rifiuti di cui all'Art. 1, indipendentemente dagli esiti delle operazioni di caratterizzazione di cui al precedente comma 9, lett a) senza maggiori oneri per la Stazione Appaltante, anche qualora dovessero insorgere minime quantità e/o discrasie rispetto alla quantificazione nei documenti alla base dell'offerta.
7. Le operazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere documentate attraverso la produzione di appositi documenti quali:
 - a. certificati attestanti la caratterizzazione dei rifiuti;
 - b. bolle di carico e trasporto dei rifiuti;
 - c. documentazione attestante lo smaltimento/trattamento e/o conferimento a discarica.
8. I rifiuti dovranno essere avviati ad impianto/i per il recupero/smaltimento dei rifiuti ai sensi delle norme vigenti. Evidenza dell'avvenuto smaltimento/avvio a recupero (nell'ottica di garantirne la piena rintracciabilità) sarà trasmessa a mezzo di quarta copia dei FIR che accompagneranno i rifiuti. Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si dovrà dare priorità al recupero del materiale, il quale sarà avviato a smaltimento solamente se non conforme alla normativa che ne consente il recupero.
9. Il trasporto di rifiuti dovrà rispettare le normative nazionali ed europee, per evitare la dispersione di sostanze inquinanti nell'ambiente e garantire la sicurezza della popolazione. Al fine di minimizzare il numero dei viaggi conseguentemente l'inquinamento prodotto dagli automezzi, per il trasporto si farà uso di autocarri con cassone del volume pari ad almeno 20 mc per singolo viaggio. Non è consentito miscelare rifiuti diversi; per il trasporto ogni cassone conterrà unicamente una tipologia di rifiuti, ad eccezione di quelli identificati con codice CER 17 09 04 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli alle voci 17 09 01, 17 09 04 e 17 09 03) e codice CER 15 01 06 (imballaggi misti).
10. Sono inoltre compresi lo scarico dei materiali dall'automezzo nell'impianto/i di smaltimento e/o recupero autorizzato, mediante autocarro ribaltabile o con l'impiego di adeguati mezzi di sollevamento nonché il rilascio della copia del formulario di cui al D.lgs. 152/2006 e s.m.i., attestante l'avvenuto conferimento.
11. L'Operatore economico è tenuto a propria cura e spese a tutti gli apprestamenti in situ, comprese le dotazioni atte a garantire la sicurezza, prima dell'inizio di tutte le operazioni ed è tenuto altresì a rimuovere tutti i suddetti presidi alla fine delle operazioni previste dall'appalto.
12. Stante il principio in capo all'operatore economico di ogni potere di organizzazione dell'impresa e del lavoro, nell'importo contrattuale sono compresi e compensati qualsiasi onere per l'esecuzione di attività e servizi necessari al perseguimento delle finalità di quanto previsto dalla presente procedura anche quando gli stessi non sono espressamente richiamati e illustrati negli atti allegati alla richiesta di preventivo.

ART. 4 - DURATA, TEMPI ED ULTERIORI MODALITÀ DELLE PRESTAZIONI

1. La durata dell'appalto è di **45 (quarantacinque)** giorni, naturali e consecutivi, con invito formale a procedere da parte del RUP e salvo tempistiche dovute alla presentazione del Piano di rimozione amianto.
2. Il servizio potrà essere attivato in pendenza della stipulazione del contratto.
3. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio del servizio, della sua mancata, regolare o continuativa esecuzione secondo le tempistiche stabilite o della sua ritardata ultimazione, salvo tempistiche dovute alla presentazione del Piano di rimozione amianto.
 - l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
 - il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'operatore economico comunque previsti dal capitolato tecnico;
 - le eventuali controversie tra l'Operatore economico e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'operatore economico e il proprio personale dipendente.
4. L'Operatore economico prende atto che il materiale oggetto dell'appalto deriva dai rifiuti in giacenza all'interno delle particelle indicate nelle allegate Planimetrie area 1 e 2.

ART. 5 - REFERENTE DELLA STAZIONE APPALTANTE E DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. L'incarico di Direttore dell'esecuzione è ricoperto dal RUP.
2. Il Direttore per l'esecuzione del contratto impartisce all'Operatore economico nella figura delle persone referenti, reperibili per tutta la durata dell'appalto, le disposizioni mediante ordini di servizio per la corretta esecuzione dell'appalto.
3. Prima dell'inizio della fase di esecuzione, l'Operatore economico dovrà comunicare per iscritto al RUP il nominativo, l'indirizzo e-mail, i recapiti di telefono della persona referente dell'Operatore economico, reperibile per tutta la durata dell'appalto, che lo rappresenta, opportunamente qualificato ad assumere ogni decisione in merito a tale fase.
4. Il referente dell'Operatore economico è incaricato di ricevere gli ordini di servizio e tutte le comunicazioni relative all'esecuzione dell'appalto ed è il referente per tutte le comunicazioni.
5. La sostituzione della persona indicata dall'Operatore economico quale referente dovrà essere preventivamente comunicata per iscritto al RUP.

ART. 6 - VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il RUP si riserva di effettuare, in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive.

ART. 7 - PAGAMENTO DEI COMPENSI ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ EX L. 136/2010

1. Al pagamento si provvederà in un'unica soluzione, dietro presentazione di regolare fattura da emettersi successivamente alla regolare esecuzione della prestazione medesima, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010, l'Operatore economico deve indicare i conti correnti bancari dedicati, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale, intestati al Operatore economico stesso.
3. L'Operatore economico deve dichiarare le persone delegate a operare sul conto corrente suddetto.
4. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopraccitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il Codice Identificativo Gara – CIG 9983416F7E, attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e Codice Unico di Progetto - CUP C81B18000270005.
6. E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, il l'Operatore economico, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.
8. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.
9. Nel caso in cui l'operatore economico dichiara di avere dei dipendenti, sull'importo netto progressivo delle prestazioni da liquidare, il RUP si riserva la facoltà di operare una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale. Inoltre, per ogni pagamento, sarà necessaria l'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

ART. 8 - ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

1. L'operatore economico assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, per la parte di competenza, e di quelle discendenti dal presente contratto, ferme restando le responsabilità proprie del R.U.P.
2. Ai sensi dell'articolo 53 comma 4 e dell'art. 117 del Nuovo Codice, per la sottoscrizione del contratto l'operatore economico costituirà una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

3. Qualora derivino danni o sanzioni al R.U.P., per cause che siano direttamente ascrivibili alla cattiva o colposa conduzione del servizio assegnato da parte della Ditta il committente potrà rivalersi sulla Ditta per i danni o le sanzioni patite.

ART. 9 - RECESSO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'operatore economico non può recedere dal contratto.
2. L'Operatore economico in ogni caso incorre nella risoluzione del contratto e nella decadenza dei diritti da esso derivati, anorma dell'art. 1456 del C.C, nei casi sottoelencati:
 - a. mancanza delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;
 - b. per negligenze regolarmente accertate e notificate;
 - c. per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Operatore economico;
 - d. per sospensione del servizio oltre le 48 ore;
 - e. per ritardo nell'inizio del servizio di 48 ore;
 - f. il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio;
 - g. nel caso in cui l'Operatore economico si renda colpevole di frode;
 - h. nel caso di infrazioni in materia di sicurezza che possano determinare il fermo delle prestazioni oggettodell'appalto;
 - i. il reiterato mancato rispetto delle normative in materia retributiva e contributiva.
3. Il RUP si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora l'ammontare delle penali applicate all'Operatore economico raggiunga il 10% dell'intero corrispettivo contrattuale ai sensi dell'art. 126, comma 1 del Codice.
4. Resta in ogni caso fermo il diritto del RUP di richiedere la risoluzione per inadempimento del presente contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. La Ditta con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con decreto presidenziale n. 116/2021. A tal fine si dà atto che l'amministrazione ha informato il contraente che sul sito dell'Amministrazione Provinciale è pubblicato il codice di comportamento.
6. L'operatore economico si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione da parte del professionista degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. L'amministrazione verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
7. Per tutto quanto non previsto si applica l'art. 122 del Codice l'art. 10 dell'Allegato II.14 al Codice.

ART. 10 - NORME DI SICUREZZA

1. Per lo svolgimento del presente appalto l'operatore economico è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Per le prestazioni di cui al presente appalto l'Operatore economico dovrà seguire e rispettare tutte le indicazioni e le prescrizioni e la cartellonistica all'interno dell'impianto.
3. Le attrezzature oggetto del presente appalto dovranno essere conformi a quanto prescritto dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
4. L'Operatore economico dovrà procedere ad informare, formare e rendere edotto il proprio personale, sui rischi e misure di prevenzione e di emergenza previsti ed accettare tutti gli aggiornamenti e/o nuove procedure che verranno redatte nel caso di evoluzioni normative.
5. L'Operatore economico, prima dell'inizio del servizio fornirà alla Stazione Appaltante il proprio Piano di Sicurezza per sviluppare, per quanto di rispettiva competenza, gli adempimenti conseguenti, oltre alla nomina del RSPP e del Medico Competente.
6. Ai sensi, ma non solo, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l'Operatore economico è obbligato:
 - ad osservare le misure generali di tutela e di sicurezza dei lavoratori;
 - a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igienedel lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni D.Lgs. n. 81/2008 e dei relativi allegati allo stesso decreto;

- a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza per il servizio affidato.
7. L'Operatore economico rispetta, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
 8. L'Operatore economico garantisce che il servizio sia eseguito secondo il criterio «incident and injury free».
 9. La velocità dei mezzi all'interno del sito deve essere adeguata alle caratteristiche del percorso e comunque contenuta entro i 20 km/h.
 10. Devono essere predisposti percorsi e mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro e per il rapido allontanamento in caso di emergenza.
 11. L'accesso dei mezzi in sito deve essere consentito dall'Operatore economico anche per il tramite di un proprio addetto. Lo spostamento dei mezzi in sito deve essere effettuato alla presenza di un addetto incaricato dall'Operatore economico.
 12. Durante l'esecuzione di qualsiasi operazione si deve interdire al personale di circolare nel raggio di azione delle macchine operatrici.
 13. Tutti gli operatori saranno dotati di adeguati DPI contro il rischio biologico, trattandosi di gestione dei rifiuti di cui non può essere preventivamente individuata la pericolosità.
 14. L'Operatore economico dovrà comunque attivare tutte le precauzioni opportune per evitare o contenere la produzione di rumore, polveri e odori.
 15. Tutti i lavoratori dipendenti dell'Operatore economico e degli eventuali subappaltatori operanti nel sito devono avere svolto la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, così come contrattualmente prevista. La violazione di tale obbligo determina l'impossibilità per i lavoratori di accedere ed operare nel sito.
 16. In tutti gli altri casi, ai sensi del co. 8 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, il personale occupato dall'Operatore economico, da eventuali imprese subappaltatrici e/o subaffidatarie deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

ART. 11 - ONERI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. L'Operatore economico dovrà provvedere alla corretta gestione dei rifiuti in tutte le fasi, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nell'assoluto rispetto di tutte le norme di legge, delle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico, dalle disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione per la gestione del contratto nonché dalle regole tecniche di sicurezza e igiene vigenti e applicabili in ambito nazionale e locale.
2. L'Operatore economico è tenuto a provare, in ogni momento della durata del contratto, il possesso delle autorizzazioni di legge previste per l'esecuzione delle prestazioni di smaltimento dei rifiuti.
3. L'operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione della sospensione o della revoca delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti.
4. La Società aggiudicataria è la sola responsabile di ogni fatto dipendente, riferito e comunque connesso all'esecuzione del contratto, in modo tale per cui la Stazione Appaltante dovrà essere completamente indenne da qualsiasi conseguenza in merito.
5. I mezzi e le attrezzature previste, in caso di rottura o fermata per manutenzione o riparazione o comunque in ogni caso di indisponibilità, dovranno essere sostituiti. Tale fattispecie non potrà costituire giusta causa per la richiesta di eventuali sospensioni.
6. Indipendentemente dalle clausole sulla materia previste dal presente Capitolato Tecnico e dagli altri documenti alla base di richiesta offerta, la Stazione Appaltante potrà richiedere all'Operatore economico, in qualsiasi momento, di produrre la documentazione idonea a comprovare la permanenza in capo ad esso dei requisiti soggettivi richiesti dall'ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e sm.i..

ART. 12 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice.

ART. 13 - PENALI

1. Le penali sono applicate dal RUP in sede di contabilizzazione e pagamento. Eventuali penali saranno comunicate con PEC, posta elettronica certificata, ed il loro ammontare sarà trattenuto sul pagamento del corrispettivo.

2. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Operatore economico, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all'infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzioni pecuniarie.
3. L'operatore economico avrà 8 (otto) giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.
4. Il ripetersi per n. 4 (quattro) volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dalla Stazione Appaltante, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'Operatore economico a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.
5. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore che comunque dovranno essere documentate.
6. Le penali verranno applicate in caso di:
 - a. Inosservanza del Capitolato. In caso di inosservanza di quanto prescritto dal presente Capitolato Tecnico, il RUP potrà comminare una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni singola inadempienza.
 - b. Interruzione o di ritardo nell'esecuzione del servizio. Il RUP potrà comminare una penale per ritardo di inizio o interruzione del servizio pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo e/o interruzione.
7. Resta salva la facoltà di risoluzione del contratto per sospensione del servizio o ritardo nell'inizio del servizio di 48 ore.
8. Resta ferma la facoltà del RUP in caso di gravi violazioni di sospendere immediatamente il servizio all'Operatore economico e di affidarlo anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente e immediata escussione della cauzione.

ART. 14 - DISCIPLINA ECONOMICA. SERVIZI A CORPO

1. La valutazione del servizio è a corpo ed è effettuata secondo le specificazioni date dal Capitolato nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici allegati (ancorché indicativi) e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il servizio a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dal contraente alcunaverifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti servizi.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei servizi a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione del servizio, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione del servizio appaltato secondo la regola dell'arte.
3. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse e/o aggiuntive derivanti dall'offerta tecniche che saranno comunque a cura e spese dell'Operatore economico.

ART. 15 - ULTIMAZIONE DEI SERVIZI

1. Al termine dei servizi e in seguito a richiesta scritta dell'Operatore economico il RUP redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei servizi il RUP procede all'accertamento sommario della regolarità dei servizi eseguiti.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l'Operatore economico è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal RUP, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal corrispondente articolo, in proporzione all'importo della parte di servizi che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello necessario al ripristino.
3. In merito all'assegnazione di un termine perentorio per il completamento di operazioni di piccola entità si assegna un termine di trenta giorni per il completamento di detti interventi, accertate da parte del RUP come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei servizi. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle operazioni sopraindicate.
4. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dal RUP ai sensi dei commi precedenti.

ART. 16 - PRESA IN CONSEGNA DEI SERVIZI ULTIMATI

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo "Termini per la verifica di conformità", con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo "Ultimazione dei servizi".
2. Se la Stazione Appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'Operatore economico per iscritto, lo stesso Operatore economico non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'Operatore economico può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato dei servizi svolti, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati ai servizistessi.
4. La presa di possesso da parte dell'Amministrazione Committente avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del RUP, in presenza dell'Operatore economico o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l'Amministrazione Committente non intende o non si trova nella condizione di prendere in consegna il sito dopo l'ultimazione dei servizi, l'Operatore economico non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo "Ultimazione dei servizi".

ART. 17 - NATURA DELLE ATTIVITÀ

1. Le attività che formano l'oggetto dell'appalto sono descritte nell'allegato Descrizione tecnica, salvo ulteriori e più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal RUP.

ART. 18 - ACCESSI AL SITO E CUSTODIA

1. L'accesso alle aree, le movimentazioni all'interno delle stesse, dovranno avvenire nei termini, secondo le modalità ed alle condizioni, sebbene non esaustive, stabilite dalla Stazione Appaltante tra le quali, di seguito elencate:
 - a. rispetto delle condizioni di sicurezza generali;
 - b. rispetto delle condizioni di sicurezza derivanti dall'appalto in relazioni alle condizioni di sicurezza;
 - c. rispetto della normativa ambientale;
 - d. coordinamento delle attività legate all'appalto;
2. Sono a carico e a cura dell'Operatore economico la custodia e la tutela delle aree di stoccaggio dei rifiuti all'interno delle aree oggetto dell'appalto e ciò anche durante periodi di sospensione dei servizi e fino alla presa in consegna daparte della Stazione Appaltante.

ART. 19 - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEL SERVIZIO

1. La forma e le dimensioni dei servizi, che formano oggetto del servizio, risultano dai rilievi e dalla documentazione fotografica allegati al contratto, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dal RUP.
2. Ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici e dagli elaborati fotografici si specifica che le condizioni specifiche del sito prevedono piccoli quantitativi di rifiuti, ancorché non identificabili nelle planimetrie allegate, che risultano spostate all'interno delle aree/fabbricati per esigenze logistiche.
3. Le attività sopra indicate, necessarie allo svolgimento del servizio, hanno carattere esemplificativo e non esaustivo, non se ne escludono altre non menzionate per la perfetta riuscita dell'intervento, nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D. Lgs. 81/08 e s.m.i., D.M. 27/09/2010 e D.M. n. 186 del 5 aprile 2006, e s.m.i., che si intendono completamente compensate nel prezzo offerto.
4. Sono compresi nell'appalto i costi e le attività necessari per effettuare tutti gli adempimenti amministrativi, i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare le attività completamente compiute e secondole condizioni stabilite dal presente capitolato, con riguardo anche alle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi, dei quali l'Operatore economico dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
5. L'intervento sarà remunerato complessivamente a corpo tutto incluso a perfetta regola d'arte, indipendentemente dai volumi in campo, dalle attività da svolgere e dalle tipologie di rifiuto da trattare/smaltire, che dovranno essere completamente rimosse, liberando le aree di intervento da qualsiasi materiale.

ART. 20 - PRESCRIZIONI GENERALI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. L'Operatore economico dovrà trasmettere al RUP la copia del registro di carico e scarico degli impianti di trattamento, dalla quale dovranno risultare i rifiuti conferiti per tale servizio, al fine di poter controllare la corrispondenza tra i rifiuti conferiti all'impianto e le copie dei formulari.
2. Non è consentito il ricorso ad impianti di trattamento e/o di messa in riserva intermedi.
3. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire presso idonei impianti dotati di tutte le autorizzazioni prescritte ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (discarica, impianto di recupero, etc.).
4. Tutti i costi, inclusa l'ecotassa applicata al costo di smaltimento dei rifiuti, relativi alla completa esecuzione delle prestazioni sopra indicate e di quelle, comunque, necessarie per l'esecuzione delle attività conferite, sono a carico dell'Operatore economico dell'appalto e rientrano nel corrispettivo di aggiudicazione.
5. Fa inoltre parte del presente affidamento l'esecuzione delle analisi per la caratterizzazione dei rifiuti, da effettuarsi presso un Laboratorio accreditato.
6. Tutte le attività saranno svolte nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.); saranno quindi approntate tutte le misure (igienico-sanitarie, di protezione collettiva e individuale, di emergenza, ecc.) necessarie a svolgere in completa sicurezza le varie tipologie di attività, sia per il proprio personale incaricato sia per il personale esterno (Regione, ARPA, Comune o altro Ente interessato, Personale che cura la custodia del sito, ecc.) che potrà essere presente durante l'esecuzione del servizio.

ART. 21 - PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Prima dell'avvio del servizio, per una migliore gestione e un corretto svolgimento delle attività, il soggetto Operatore economico dovrà presentare entro e non oltre trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva il "Piano di Gestione dei rifiuti" con indicazione delle modalità e attività che si intendono effettuare.
2. Il Piano sarà sottoposto a verifica della Stazione Appaltante e dovrà essere approvato da parte del RUP.
3. Nel Piano di gestione dovranno essere indicati l'impianto/i di recupero/smaltimento finale, allegando le rispettive autorizzazioni, i flussi su tali impianti, l'elenco dei trasportatori e relative autorizzazioni/iscrizioni all'Albo dei Gestori Ambientali, il programma temporale degli interventi e quant'altro ritenuto utile per una corretta valutazione (lettere di disponibilità, omologhe e/o transfrontaliere degli impianti di smaltimento finale).
4. Nella stesura del Piano di gestione Rifiuti l'Operatore economico dovrà inoltre garantire:
 - a. che l'allontanamento dei rifiuti dal sito in causa dovrà avvenire in condizioni di sicurezza a tutela della salute pubblica e privata;
 - b. che dovrà essere adottato ogni accorgimento tecnico possibile in caso di rimozione di rifiuti polverulenti al fine di evitare la dispersione delle polveri in atmosfera;
 - c. che dovrà essere adottato ogni accorgimento tecnico possibile in caso di rimozione di rifiuti putrefatti (rifiuti organici in via di decomposizione);
 - d. che saranno presi accorgimenti tecnici in caso di uso di apparecchiature rumorose al fine di ridurre eventuali inquinamenti acustici;
 - e. che le attività di recupero dei rifiuti saranno privilegiate rispetto all'attività di smaltimento;
 - f. l'individuazione del destinatario dei rifiuti rimossi prevedendo la loro caratterizzazione ai fini del recupero e/o smaltimento (DM 5/02/98 e s.m.i.);
 - g. l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;
 - h. la fornitura di contenitori a norma di legge e dei materiali necessari al confezionamento, allo stoccaggio provvisorio e al trasporto dei rifiuti rimossi;
 - i. la fornitura di idonea etichettatura da apporre sui contenitori ai fini del trasporto dei rifiuti secondo quanto prescritto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - j. l'impiego di personale adeguatamente formato e, ove necessario, in possesso dell'abilitazione ADR;
 - k. la regolare tenuta del registro di carico/scarico dei rifiuti;
 - l. la restituzione della copia del formulario di identificazione vidimato dall'impianto di destinazione, quale attestazione dell'avvenuto conferimento e della quantità dei rifiuti prelevati.
 - m. l'impiego di attrezzature e l'organizzazione delle attività secondo la normativa vigente e, nel caso, rispetto a nuove norme sopraggiunte durante la fase di espletamento dell'incarico.

ART. 22 - MATERIALI ED ATTREZZATURE UTILIZZATE

1. L'Operatore economico dovrà provvedere a sue cure e spese a tutto il materiale necessario ed a tutte le attrezzature occorrenti per la completa e perfetta esecuzione del servizio. Tutti i mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio dovranno avere i requisiti e autorizzazioni previsti per legge. Tutto il materiale in uso, le attrezzature ed i mezzi dovranno essere tenuti in buono stato.

ART. 23 - APPRESTAMENTI IN SITO

1. Per l'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato l'Operatore economico, senza maggiori oneri per la Stazione Appaltante, predisporrà e installerà le seguenti strutture ed apparecchiature minime di servizio:
 - box da adibire a spogliatoio per gli addetti impiegati in sito;
 - bagno chimico ad uso esclusivo degli addetti al sito;
 - box uffici;
 - area per la sosta degli automezzi in attesa del carico dei rifiuti;
 - ove occorra, area stoccaggio/container rifiuti.
2. La dislocazione e l'organizzazione di tali apprestamenti saranno indicati nel piano relativo alla sicurezza dei lavoratori e delle lavorazioni. A tal fine l'area sarà predisposta con apposita cartellonistica; i box uffici, bagni e spogliatoi dovranno prevedere gli allacciamenti elettrici e idrici e le sanificazioni previste rispondenti alle normative di sicurezza vigenti.
3. L'onere della pesa rimane comunque a carico dell'Operatore economico, con spese comprese nel presente appalto, senza possibilità di rivalsa sulla Stazione Appaltante.

ART. 24 - CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DEL MATERIALE E CONTROLLO QUALITÀ

1. L'operazione di raccolta del materiale sarà preceduta dall'attività di caratterizzazione del rifiuto. Il materiale da rimuovere sarà sottoposto a campionamento e analisi ai fini del recupero e/o smaltimento in discarica o impianto autorizzato, secondo quanto regolamentato dal DM 27.09.2010 e D.M. n. 186 del 5 aprile 2006.
2. Prima di procedere alla raccolta del materiale abbancato sull'area sarà condotta un'attività preliminare di ricognizione sull'intera area perimetrata finalizzata a rinvenire rifiuti eterogenei.
3. L'analisi chimico-fisiche per la caratterizzazione dei rifiuti eseguite mediante il prelievo di più campioni di rifiuti deve essere condotta da Laboratori accreditati, il tutto eseguito ai sensi della vigente normativa ambientale con lo scopo di attribuire il codice EER e le classi di pericolosità.
4. Le determinazioni analitiche saranno effettuate con metodi di analisi ufficiali riconosciuti a livello nazionale e in regime di buone pratiche di laboratorio e di qualità, ovvero metodiche APAT/IRSA-CNR, ISS, EPA, o metodiche interne del laboratorio validate e/o accreditate ACCREDIA.

ART. 25 - OPERAZIONI DI RACCOLTA MATERIALE

1. La raccolta dei rifiuti dovrà essere condotta nel rispetto delle norme in materia ambientale e di sicurezza, dovrà avvenire con mezzi meccanici idonei. Durante le operazioni di rimozione si dovranno attuare tutti gli accorgimenti al fine di evitare la dispersione delle polveri presenti nell'area su cui si rimuoveranno i rifiuti e l'eventuale immissione di inquinanti. Per le aree scoperte, le operazioni di movimento dei rifiuti dovranno inoltre tener conto, in caso di eventi piovosi, del regime di deflusso delle acque superficiali.
2. Durante le operazioni di movimentazione dei rifiuti, ove opportuno e necessario, si limiterà l'eventuale diffusione delle polveri mediante la bagnatura dei percorsi.

ART. 26 - CARICO SUI MEZZI

1. Ogni mezzo dovrà essere pesato in ingresso al centro di smaltimento e/o recupero quando carico, e in uscita dal sito quando scarico. I tabulati di pesa dovranno essere allegati alla quarta copia del formulario rifiuti che riporterà il peso netto della pesata.

ART. 27 - TRASPORTO

1. Il trasporto di rifiuti dovrà rispettare le normative nazionali ed europee, in materia di trasporto su strada di merci.
2. Il trasporto dovrà essere condotto adottando tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione di polveri o eventuali sostanze inquinanti nell'ambiente e garantire la sicurezza della popolazione.
3. Il trasportatore dovrà essere iscritto all'Albo Gestori Ambientale alla classe pertinenti, e dotato di

autorizzazione al trasporto di merce nazionale ed internazionale per il rispettivo codice EER.

4. Durante il trasporto non è consentito miscelare rifiuti diversi per tipologia e caratteristiche; per il trasporto ogni container conterrà unicamente il materiale corrispondente ad un unico codice EER che viaggerà accompagnato al corrispondente certificato di classificazione. Non si dovrà procedere in nessun caso a unire i materiali provenienti da aree/capannoni e EER diversi, ad eccezione di quelli identificati con codice CER 17 09 04 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli alle voci 17 09 01, 17 09 04 e 17 09 03) e codice CER 15 01 06 (imballaggi misti).
5. I mezzi di trasporto dovranno essere adatti anche al trasporto di rifiuti pericolosi costituiti da vasche a tenuta se necessario.
6. Gli oneri riconosciuti comprendono il trasporto a discarica o ad impianto di trattamento del materiale di risulta, di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi distanza, comprensivi di carico, scarico, e ritorno a vuoto, nonché gli oneri per il conferimento a discarica autorizzata.
7. L'operatore economico dovrà rilasciare copia del formulario di cui all'art. 193 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., attestante l'avvenuto conferimento.

ART. 28 - RECUPERO/SMALTIMENTO DEL MATERIALE

1. Si dovrà dare priorità al recupero del materiale, che sarà avviato a smaltimento solo qualora non conforme alla normativa che ne consente il recupero. Le modalità con cui avverrà lo smaltimento saranno conformi al D.Lgs. 152/06.
2. L'impianto di smaltimento dovrà essere autorizzato al trattamento del codice EER attribuito e alle caratteristiche riportate per ciascun campione sul certificato di classificazione.
3. I rifiuti devono essere obbligatoriamente accompagnati dal F.I.R. (Formulario Identificativo dei Rifiuti), composto da 4 copie, dal quale devono risultare chiaramente i riferimenti del produttore/detentore dei rifiuti, del trasportatore e della discarica o impianto di conferimento. La quarta copia controfirmata dal responsabile dell'impianto di smaltimento deve riportare la quantità di rifiuti ivi smaltiti, quale differenza delle pesature dei mezzi all'ingresso e all'uscita dal centro autorizzato al conferimento.
4. Una copia sarà riservata al destinatario, mentre le restanti tre copie devono essere riprodotte e consegnate in copia al RUP, unitamente agli originali, affinché questa possa effettuare le verifiche necessarie. Il RUP restituirà, dopo il controllo, gli originali dei F.I.R. all'Impresa, che provvede alla loro conservazione, per il tempo indicato dal D.Lgs. 152/06.

ART. 29 - INTERPRETAZIONI

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità del servizio e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

ART. 30 - SPESE DI CONTRATTO

1. Il contratto verrà sottoscritto mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. Le spese di bollo ammontano ad euro 40,00, ai sensi dell'Allegato I.4 al Codice. Tutte le eventuali altre spese inerenti, conseguenti e comunque derivanti dalla stipulazione del presente contratto, sono a carico dell'Operatore economico.

ART. 31 - DIVERGENZE

1. La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.

ART. 32 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La prestazione d'opera, di cui al presente progetto, si configura a tutti gli effetti come rapporto stipulato e regolato, per quanto non disciplinato dal presente atto, dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.